



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 95 del 09-06-2021

Oggetto: RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 13 OTTOBRE 2020, N. 590/2020 DEL TAR MARCHE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Il giorno **nove giugno duemilaventuno**, alle ore **12:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 14/04/2021 è pervenuto, al prot. n. 7.547, il ricorso in appello al Consiglio di Stato del Sig. XX, in proprio ed in qualità di procuratore generale delle sigg.re YY e ZZ di Treia, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Galileo Omero Manzi del Foro di Macerata, contro il Comune di Treia, in persona del Sindaco pro tempore, per la riforma della sentenza emessa in data 13 ottobre 2020 n. 590/2020 dal TAR Marche a conclusione e definizione del ricorso nrg. 249/2018 instaurato per l'annullamento delle delibere di Consiglio comunale:

- n. 61/2017 ad oggetto "APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. 2016 E CONTRODEDUZIONI AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 176 DEL 31/10/2017";
- n. 22/2016 ad oggetto "ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.";
- n. 55/2016 ad oggetto "ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.";

e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi, nella parte in cui hanno proceduto a variare la destinazione urbanistica delle aree di proprietà dei ricorrenti site in loc. Passo di Treia costituente pertinenza di un fabbricato denominato Villa Pacis e destinato a verde privato *"prevedendo per una porzione di mq. 600 una destinazione ad attrezzature pubbliche sociali e ricreative e per una residua porzione di mq. 1.800 una destinazione a zona residenziale di completamento B3"*;

DATO ATTO che il TAR Marche, con la sentenza di cui sopra, ha respinto il ricorso di controparte dichiarando infondati tutti i motivi di censura depositati;

RITENUTE insussistenti le ragioni di controparte;

RITENUTO, quindi, opportuno e necessario dover resistere in giudizio anche nel ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per far valere le ragioni dell'Ente a tutela dell'azione amministrativa posta in essere dal Comune di Treia, in relazione alla materia oggetto del ricorso medesimo;

RILEVATO che, alla luce della legislazione vigente in materia di ordinamento locale e delle pronunce della Suprema Corte in merito (Cass. 07/06/2004, n. 10787; Cass. 16/06/2005, n. 12868), pur restando ferma in capo al Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Amministrazione, la competenza a rilasciare la procura alle liti, spetta, comunque, al dirigente, in quanto atto essenzialmente gestionale, l'affidamento al professionista dell'incarico per la difesa in giudizio dell'Ente;

VISTA la delibera ANAC n. 698 del 28 giugno 2017, la quale chiarisce in merito che *l'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 (rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi")...*, volto a sottrarre dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice taluni servizi legali, vale tuttavia a qualificare il patrocinio legale (sicuramente identificabile nella richiamata lettera d), n. 1), dell'art. 17, comma 1), come un appalto di servizi. *La riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, e la conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari;*

DATO ATTO che nel procedimento innanzi il TAR Marche questo Ente è stato rappresentato e difeso da legale di fiducia individuato nella persona dell'Avv. Massimo Ortenzi, giusta determinazione del Segretario comunale n. 418 del 09/07/2018,

affidamento effettuato nel rispetto dei principi di imparzialità e concorrenza, mediante procedura comparativa in quanto l'Ente non ha al suo interno personale in possesso della competenza necessaria a svolgere lo stesso;

RITENUTO ora opportuno affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente avanti il Consiglio di Stato al medesimo legale di cui sopra, essendo la materia oggetto del contendere nel giudizio in appello la stessa del procedimento in primo grado instaurato avanti il TAR Marche;

VISTO l'articolo 21, comma 4, lettera m), dello statuto del Comune di Treia a norma del quale la competenza della Giunta comunale in materia è quella di dettare gli atti di indirizzo per la costituzione in giudizio nelle liti attive e passive e per le conciliazioni e transazioni;

DATO ATTO che per la natura particolare dell'incarico legale l'obbligazione scaturente dal presente atto verrà a scadenza al termine del giudizio che non è possibile prevedere, per cui va imputata al corrente esercizio;

VISTI:

- l'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ATTESO che spetterà al Funzionario responsabile del centro di spesa perfezionare il presente atto con propria determinazione ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante del presente atto;
2. di RESISTERE in giudizio nel ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato pervenuto al prot. n. 7.547 in data 14/04/2021 da parte del Sig. XX, in proprio ed in qualità di procuratore generale delle sigg.re YY e ZZ di Treia, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Galileo Omero Manzi del Foro di Macerata, contro il Comune di Treia, in persona del Sindaco pro tempore, per la riforma della sentenza emessa in data 13 ottobre 2020 n. 590/2020 dal TAR Marche a conclusione e definizione del ricorso nrg. 249/2018 instaurato per l'annullamento delle delibere di Consiglio comunale n. 61/2017, n. 22/2016, n. 55/2016 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi;

3. di DARE ATTO che per la natura particolare dell'incarico legale l'obbligazione scaturente dal presente atto verrà a scadenza al termine del giudizio, che non è possibile prevedere, per cui va imputata al corrente esercizio;
4. di ESPRIMERE la volontà a che la difesa dell'Ente avanti il Consiglio di Stato sia affidata al medesimo legale che ha rappresentato e difeso l'Ente nel giudizio di primo grado essendo la materia oggetto del contendere nel giudizio in appello la stessa del procedimento in primo grado instaurato avanti il TAR Marche;
5. di DEMANDARE al Segretario Generale, in qualità di Funzionario responsabile del P.E.G., il conferimento, con propria determina, dell'incarico legale per la difesa in giudizio e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. di DARE ATTO, infine, che il Sindaco sottoscriverà apposita procura *ad litem* ai sensi di legge.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, per dare la possibilità al legale incaricato di predisporre gli atti propedeutici alla costituzione in giudizio, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 09-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, 09-06-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 17-06-2021 al 02-07-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 12273 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 17-06-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
